

## **Statuto Comune di Menfi**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 dal 28-11-01

### **INDICE ANALITICO**

#### **Titolo I**

##### PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Il Comune di Menfi
Art. 2	Il territorio e l'ambiente
Art. 3	La Comunità
Art. 4	Lo statuto
Art. 5	Finalità e funzioni del Comune

#### **Titolo II**

##### ORDINAMENTO DEL COMUNE

###### Capo I

##### ORGANI DEL COMUNE

Art. 6	Gli Organi del Comune
--------	-----------------------

###### Capo II

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7	Modalità di elezione
Art. 8	Presidenza del consiglio
Art. 9	Funzionamento del consiglio comunale
Art. 9 bis	Competenze e funzionamento del consiglio comunale
Art. 9 ter	Assistenza alle sedute e verbalizzazioni
Art. 10	Il consigliere comunale
Art. 10 bis	Obbligo di astensione
Art. 11	Gruppi consiliari
Art. 12	Commissioni consiliari
Art. 13	Commissione di indagine
Art. 13 bis	Organismi non indispensabili
Art. 14	Iniziativa delle proposte
Art. 15	Sospensione e scioglimento del consiglio

###### **Capo III**

##### IL SINDACO

Art. 16	Elezioni del sindaco
Art. 17	Ruolo, funzioni e competenze

Art. 17 bis	Competenze
Art. 17 ter	Attribuzioni nei servizi di competenza statale
Art. 18	Mozione di Sfiducia

#### **Capo IV**

##### GIUNTA MUNICIPALE

Art. 19	Composizione e Ruolo
Art. 19 bis	Competenze
Art. 20	Assessori
Art. 20 bis	Obbligo di astensione
Art. 21	Adempimenti del sindaco e degli assessori
Art. 22 assessori	Dimissioni e cessazioni dalla carica del sindaco e degli assessori

#### **Capo IV bis**

##### DIRIGENZA

Art. 22 bis	Autonomia organizzativa
Art. 22 ter	I Dirigenti
Art. 22 quater	Competenze dei Dirigenti
Art. 22 quinquies	Responsabile dei servizi

#### **Capo V**

##### LA SEGRETERIA COMUNALE

Art. 23	Il segretario comunale
Art. 24	Vice – segretario
Art. 24 bis	Direttore Generale
Art. 24 ter	Autotutela

### **Titolo III**

#### IL COMUNE DEI CITTADINI

#### **Capo I**

##### IL DIFENSORE CIVICO

Art. 25	Ufficio del difensore civico
Art. 26	Requisiti
Art. 27	Elezione
Art. 28	Prerogative, funzioni, adempimenti

Art. 29 Durata del mandato

## **Capo II**

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30 Principio informatore  
Art. 31 Titolare dei diritti di partecipazione  
Art. 32 Forme associative  
Art. 33 Consultazione  
Art. 34 Istanze e petizioni  
Art. 35 Diritto di udienza  
Art. 36 Referendum consultivo

## **Capo III**

### DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 37 Pubblicità degli atti e delle informazioni  
Art. 38 Diritto di accesso alle informazioni amministrative

## **Titolo IV**

### UFFICI E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

## **Capo I**

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 39 Principi dell'attività amministrativa  
Art. 40 Uffici Comunali  
Art. 41 Organizzazione del personale  
Art. 42 Funzioni di direzione  
Art. 43 Commissioni di disciplina  
Art. 44 Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi  
Art. 45 Collaborazioni esterne  
Art. 46 Responsabilità dei dipendenti verso i terzi  
Art. 47 Proposte e pareri

## **Capo II**

### SERVIZI PUBBLICI

Art. 48 Istituzione e gestione  
Art. 49 Disciplina dei servizi  
Art. 50 Convenzioni  
Art. 51 Consorzi  
Art. 52 Forme associative e accordi di programma

## Capo III

### GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 53	Finanze locali
Art. 54	Gestione del patrimonio
Art. 55	Programmazione di bilancio
Art. 56	Rendiconto della gestione
Art. 56 bis	Organo di revisione economico - finanziaria
Art. 56 ter	Incompatibilità ed ineleggibilità
Art. 56 quater	Limiti all'affidamento di incarichi
Art. 56 quinquies	Funzioni
Art. 56 sexies	Compenso dei revisori
Art. 57	Procedure negoziali

### Titolo V

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 bis	Procedura di approvazione dello Statuto
Art. 58	Entrata in vigore dello statuto
Art. 59	Revisione dello statuto
Art. 60	Rinvio

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1

##### Il Comune di Menfi

- Il Comune di Menfi è un ente autonomo locale e circoscrizione di decentramento statale e regionale. Esso esercita la sua autonomia nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle trasferite o delegate con leggi statali o regionali, secondo i principi costituzionali, le leggi comunitarie, statali e regionali, le norme del presente statuto e dei regolamenti comunali.

- Lo stemma del Comune è araldicamente così descritto: un'aquila romana grigia con le ali aperte tenente uno scudo quadripartito sormontato da una corona. Nel primo riquadro dello scudo a fondo blu vi è raffigurata una pianta di vite; con la scritta "Inicum"; nel secondo con fondo celeste un castello con la scritta "Burgium Millusium"; nel terzo a fondo oro una pianta di palma nana; nel quarto a fondo blu una pianta di sommacco. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

- Il Comune di Menfi riconosce come valore e tradizione storica il

patronato di Sant'Antonio di Padova.

- Il Comune di Menfi riconosce, altresì, la festività di San Giuseppe, che si svolge tra la 1° e la 2° domenica di agosto di ogni anno, come ricorrenza storica legata al ritorno degli emigranti .

## Art. 2

### Il territorio e l'ambiente

1. Il Comune di Menfi riconosce e promuove il suo patrimonio naturale, storico, archeologico e artistico come valore fondamentale della propria civiltà.
2. Tutela il territorio ed i suoi ecosistemi, indirizzando le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio e le sue caratteristiche naturali e storiche.

## Art. 3

### La Comunità

1. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, costituita dai cittadini residenti e da coloro che hanno con essa un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi, promuovendone il progresso civile, sociale ed economico nonché la sicurezza della comunità e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità e riconosce, nella pace, un valore fondamentale degli uomini e dei popoli.
2. Il Comune coordina e dirige la propria attività al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali espressi dalla comunità, promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e di condizione sociale ed economica. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, incentiva e valorizza le iniziative individuali ed associate che accrescano il benessere collettivo e migliorino la qualità della vita. Adotta, autonomamente o di concerto con altri Enti e/o Associazioni, tutte le iniziative necessarie o utili per la tutela dell'INFANZIA.
4. Il Comune garantisce, tutela e promuove i servizi pubblici essenziali, mantenendo e migliorando le attuali strutture socio sanitarie esistenti, culturali e ambientali e le attività economiche di interesse generale.
5. Il Comune attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri comuni, con le province e la Regione, per l'esercizio associato

di funzioni e servizi di utilità ed interesse sovracomunale.

#### Art. 4

##### Lo Statuto

1. Lo Statuto, liberamente adottato dal consiglio comunale, con il concorso dei cittadini, costituisce l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dalle norme di cui all'art. 1.
2. Lo Statuto è l'espressione della coscienza civica della comunità menfitanina, i suoi contenuti rappresentano e si adeguano con costante coerenza al processo di evoluzione e di crescita della società.
3. Lo Statuto può delegare a singoli regolamenti l'esercizio e la disciplina di specifiche attività istituzionali e di determinati rapporti fra Comune e cittadini.
4. Il Consiglio Comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge e dallo Statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.
5. Le modifiche statutarie non possono essere apportate nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale. L'iniziativa di modifica è riconosciuta ad almeno quattro consiglieri, alla giunta e ad almeno il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Ogni modifica statutaria segue la procedura dell'art. 4 della legge n. 142/90, recepita dalla legge regionale n. 48/91 e succ. modifiche.
7. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera di adozione.
8. Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale sulla organizzazione, sulla interpretazione di norme comunali o che riguardino la generalità dei cittadini, oltre che pubblicati all'albo pretorio e pubblicizzati in modo da favorire la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo e tenuti a disposizione dei cittadini.
9. Spetta al Consiglio l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari, alla Giunta, al Sindaco e ai Dirigenti quella relativa agli atti di loro competenza.

#### Art. 5

##### Finalità e funzioni del Comune

1. Il comune riconosce e promuove come valori fondamentali ed essenziali quelli riferentesi al lavoro ed allo sport.

2. Il Comune nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue le seguenti finalità:

- a) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;
- b) il sostegno alla famiglia nel riconoscimento del suo valore sociale e formativo;
- c) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;
- d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni alcolismo e tossicodipendenza;
- e) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
- f) la realizzazione dei diritti degli handicappati, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;
- g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- h) il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico;
- i) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
- l) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
- m) l'affermazione del diritto alla salute;
- n) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;
- o) la riappropriazione della memoria storica da parte dei cittadini attraverso il recupero, la tutela lo sviluppo e la fruizione collettiva del patrimonio culturale artistico e monumentale;
- p) la tutela del contribuente, nel rispetto dei principi ispiratori della legge 212/00, in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente";

q) la formazione professionale nell'ambito delle proprie prerogative.

## Titolo II

### ORDINAMENTO DEL COMUNE

#### Capo I

##### Organi del Comune

###### Art. 6

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della Legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente forma di governo della collettività comunale.
4. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono previsti dalla legge.

#### Capo II

##### Consiglio comunale

###### Art. 7

##### Modalità di elezione

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità.
2. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le disposizioni di cui alla L.R. 26 agosto 1992 n. 7 modificata e integrata con LL. RR. 26/93, 35/97, 25/00.

###### Art. 8

##### Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, dopo il giuramento e la verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi membri, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
2. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza semplice un Vice

Presidente.

3. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale:

a) rappresenta il Consiglio;

b) lo convoca e lo presiede;

c) predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, iscrivendo le proposte dei soggetti legittimati dalla legge e dal presente Statuto;

d) coordina l'attività delle commissioni consiliari;

e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento;

f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;

g) apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno e proclama l'esito delle votazioni;

h) ha facoltà, nei modi previsti dal regolamento, di sospendere le sedute del Consiglio e di escludere l'accesso al pubblico nei casi in cui la legge prevede che i lavori si svolgano in seduta a porte chiuse;

i) autorizza le missioni dei Consiglieri Comunali.

Per l'espletamento delle suddette funzioni viene istituito l'ufficio di presidenza, al quale vengono assegnate due o più unità poste alle dirette dipendenze del presidente. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e le risorse economiche da attribuire alla presidenza del consiglio per le spese istituzionali connesse alle funzioni proprie e del consiglio comunale.

## Art. 9

### Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme del presente statuto.

2. L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato.

3. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
4. Determina le scelte politico-amministrative con l'adozione degli atti fondamentali di carattere formativo, programmatico, organizzativo, negoziale.
5. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta e, per quanto da questo non previsto, dalle norme del presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.
6. Salvo diversa e specifica previsione di legge o di regolamento, tutte le sedute sono pubbliche. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la Bandiera della Repubblica italiana, quella dell'Unione Europea e quella della Regione Siciliana.
7. Il Sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
8. Il Consiglio Comunale è convocato dal presidente su propria iniziativa, o, su richiesta di un quinto dei consiglieri, o, su richiesta del Sindaco. In questi due ultimi casi la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta;
9. Il Consiglio Comunale di Menfi è composto da venti consiglieri.

#### Art. 9 bis

#### Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi triennali e l'elenco annuale dei LL. PP., i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del C.C., l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gare diverse dai pubblici incanti, in materia di  
LL. PP. o di pubbliche forniture, nei limiti e con le modalità previsti nel regolamento dei contratti;
- k) verifica equilibri di bilancio;
- l) elezione organo di revisione e contestuale impegno di spesa;
- m) riconoscimento debiti fuori bilancio;
- n) modifica del gettone di presenza dei consiglieri e dell'indennità del presidente e del vice presidente nel rispetto delle leggi regionali vigenti;
- o) convalida dei consiglieri eletti e surroga;
- p) schemi di convenzione per lo svolgimento dei servizi sociali;
- q) trasformazione in S.p.A. di aziende speciali;
- r) dichiarazione di prevalente interesse pubblico di opere acquisite al patrimonio del Comune.

## **Art. 9 ter**

### **Assistenza alle sedute e**

# verbalizzazione

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni e ne cura le verbalizzazioni.
2. Nel caso in cui il Segretario si debba allontanare dalla sala consiliare è sostituito nelle funzioni dal Vicesegretario, che lo sostituisce anche in caso di assenza o impedimento.
3. Nelle deliberazioni adottate dal Consiglio oltre all'indicazione dell'oggetto, numero dei presenti, numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, debbono essere inserite sinteticamente le dichiarazioni dei singoli consiglieri intervenuti nel dibattito nonché tutti i fatti che determinano turbativa dei lavori consiliari o che hanno comunque rilevanza procedurale.
4. Il verbale della seduta e le deliberazioni adottate dal consiglio comunale devono essere sottoscritte dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere anziano.
5. Il Consiglio approva i processi verbali delle sedute nei tempi e con le modalità stabilite dal proprio regolamento.

## Art. 10

### Il Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale entra in carica all'atto della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa deliberazione.
2. Il Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato in piena libertà di opinione e di voto.
3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e di presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dalla carica nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento. Nel computo delle sedute non si tiene conto delle prosecuzioni, degli aggiornamenti, né di quelle urgenti né dei Consigli Comunali aperti. Si considerano giustificate le assenze per le quali i consiglieri hanno prodotto certificazione medica o per le quali hanno dato comunicazione al Presidente personalmente o tramite altro membro del consiglio e ne viene dato atto in apertura dei lavori. A tal riguardo il presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione

scritta, ai sensi dell'art. 7 della L.7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non potrà essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

#### Art.10 bis

##### Obbligo di astensione

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

#### Art. 11

##### Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre consiglieri fatta eccezione per quei consiglieri che hanno rappresentanti del proprio partito di appartenenza eletti all'ARS";
3. Entro quindici giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere comunicati alla Presidenza del Consiglio la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi, in assenza di comunicazione, il Presidente del Consiglio provvederà ad iscriverli d'ufficio in gruppi misti di maggioranza o di minoranza .

#### Art. 12

##### Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, una o più commissioni permanenti, stabilendone, con apposito regolamento, il numero dei componenti, secondo un criterio di rappresentanza proporzionale alla consistenza di ciascun gruppo, le competenze, le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali

per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non entrano nella competenza delle commissioni permanenti.

3. La minoranza consiliare ha diritto di essere rappresentata nelle commissioni tramite propri consiglieri comunali. Alla stessa è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia.

4. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato da apposito regolamento. I componenti delle commissioni consiliari sono nominati dal Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.

5. Alle sedute delle commissioni hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto il Sindaco e gli Assessori.

6. Su invito del presidente, partecipano alle sedute delle commissioni i Dirigenti responsabili delle materie sottoposte all'esame e al parere delle commissioni medesime.

7. Ai componenti delle commissioni e ai membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità previsti dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di permessi, licenze e indennità. La relativa disciplina è stabilita dal Regolamento.

## Art. 13

### Commissione di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di commissioni di indagine, definendone l'oggetto e il termine per riferire all'assemblea

2. La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno anche eventuali sostituti, è composta da Consiglieri comunali con criterio proporzionale.

3. La commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

4. La commissione per l'espletamento dell'incarico ha facoltà di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del comune, il segretario, i dirigenti e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

5. Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici

comunali.

6. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del comune incaricato dal Presidente.

7. I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

8. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

#### ART. 13 bis

##### Organismi non indispensabili

1. Nel rispetto dei principi ispiratori dell'art. 41 L. 449/97 ed in ottemperanza al parere n° 16662 del 22/9/00 dell'ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, sono soppressi tutti gli organismi collegiali operanti nel comune di Menfi.

2. Sono fatte salve, in quanto previste da leggi speciali, le seguenti commissioni:

a) Commissione ex art. 5 L.178/76;

b) Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche (L. R. 18/95 mod. con L.R. 2/96)

#### Art. 14

##### Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Presidente, al Sindaco, a tutti i Consiglieri, ai componenti della Giunta e ai dirigenti secondo le rispettive competenze.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e, la trattazione delle proposte possono essere disciplinate da un regolamento o da direttive interne.

#### Art. 15

##### Sospensione e scioglimento del Consiglio

1. La sospensione e lo scioglimento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.

## Capo III

### Il Sindaco

#### Art. 16

##### Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è espressione diretta della popolazione di Menfi.
2. E' eletto sulla base del proprio programma politico da tutti i cittadini aventi i requisiti di legge contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.
3. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

#### Art. 17

##### Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, ha la rappresentanza generale dell'Ente ed ha legittimazione attiva e passiva
2. Il Sindaco può delegarne l'esercizio al Direttore Generale o ai Dirigenti. La delega può prevedere la facoltà di rappresentare in giudizio l'Ente, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

#### Art. 17 bis

##### Competenze

1. Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente statuto. In particolare:
  - a) nomina gli Assessori, e tra questi il Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  - b) convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo;
  - c) richiede, laddove se ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio Comunale;
  - d) presenta semestralmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché su fatti

particolarmente rilevanti;

- e) approva gli accordi di programma e li stipula;
- f) designa, nomina e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati. Non può nominare a tali finalità il proprio coniuge o parenti e affini entro il secondo grado;
- g) convoca i comizi per i referendum comunali;
- h) nomina esperti estranei all'amministrazione per l'espletamento di attività connesse alle materie di sua competenza, mediante conferimento di incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego. Il numero di tali incarichi non può essere superiore a due. Nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente;
- i) attribuisce incarichi dirigenziali in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, mediante ricorso al contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- j) attribuisce incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
- k) sollecita e propone agli organi competenti interventi in materie di interesse comunale;
- l) nomina il responsabile degli uffici e dei servizi,
- m) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- n) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna,
- o) nomina l'economista su proposta del dirigente responsabile del servizio competente;
- p) nomina i componenti degli organi consultivi del Comune;
- q) nomina i componenti della Commissione Giudici popolari,
- r) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali

di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

- t) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa del Comune;
- u) sovrintende il corpo di polizia municipale;
- v) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
- w) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- x) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica;
- y) emette ordinanze di acquisizione di aree ai sensi della Legge 433/91;
- z) autorizza la partecipazione ai corsi di formazione fuori dal territorio della regione;
- aa) verifiche di cassa straordinaria alla scadenza del mandato;
- bb) nomina le commissioni di appalto e di concorso;
- cc) nomina la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;
- dd) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati
- ee) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- ff) assume, quale autorità comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 della legge n.225 del 24 febbraio 1992, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Regione siciliana quando la calamità naturale o l'intervento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto;
- gg) promuove indagini e verifiche amministrative sul l'attività dei servizi e degli uffici;
- hh) trasmette annualmente al consiglio una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati;

- ii) individua i componenti del servizio ispettivo di cui all'art. 1, comma 62, legge n. 662/96;
- jj) nomina il nucleo di valutazione e i componenti del servizio di controllo di gestione interno;
- kk) individua i collaboratori e costituisce gli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli Assessori;
- ll) nomina il responsabile del procedimento ed il coordinatore dei lavori pubblici;
- mm) autorizza le missioni per gli assessori, segretario generale, direttore generale e per gli esperti;
- nn) nomina e revoca il direttore generale, previa deliberazione della giunta;
- oo) nomina e revoca il segretario generale secondo la normativa vigente in materia.

#### Art. 17 ter

##### *Attribuzioni nei servizi di competenza statale*

Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di edilizia, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalle leggi;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

#### Art. 18

##### Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la

mozione viene approvata, ne consegue la cessazione dalla carica degli organi del Comune e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente.

3. La cessazione dalla carica di Sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni, che si svolgono contestualmente alle elezioni del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.

4. Le elezioni congiunte degli organi dei comuni si svolgono in un unico turno annuale, da tenersi nel periodo compreso fra il 15 aprile e il 30 giugno, se il mandato, decorrente dalla data della prima domenica di elezione, scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Nell'ipotesi di ricorso ad elezioni congiunte per anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi, l'elezione si svolge nel turno elettorale dell'anno di ricorrenza ove la definizione dei provvedimenti certativi intervenga entro i termini per l'emanazione del decreto di indizione delle elezioni.

## Capo IV

### Giunta Municipale

#### Art. 19

#### Composizione e Ruolo

1. La Giunta, organo di amministrazione attiva del Comune, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette assessori da lui nominati.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le competenze ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.
4. Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitati ad assistervi il Presidente del Consiglio, il Difensore Civico, ove nominato, i Dirigenti o i Responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi nelle materie di competenza.

#### Art. 19 bis

#### Competenze

1. La Giunta è competente nelle materie appresso indicate:
  - a) tutti i contratti in generale quando la scelta del contraente implica

valutazioni discrezionali;

- b) indice i concorsi per l'assunzione di personale;
- c) autorizzazione ad agire e a resistere in giudizio e conferimento dei relativi incarichi.

La Giunta, inoltre:

- d) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale;
- e) riferisce semestralmente al consiglio comunale sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
- f) riferisce annualmente al consiglio comunale, preliminarmente all'esame del bilancio di previsione, sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta alla Giunta, in particolare:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale;
- b) predisporre i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici e le relative varianti, le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano regolatore generale ed il relativo schema di massima, i programmi annuali e pluriennali di attuazione e le eventuali deroghe;

3. Nell'esercizio dell'attività di amministrazione e di gestione, spetta alla giunta:

- a) approvare il piano esecutivo di gestione, su proposta del Direttore Generale;
- b) approvare i progetti, i programmi esecutivi e i disegni attuativi dei programmi approvati dal Consiglio;
- c) approvare l'albo dei fornitori e degli appaltatori per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata o cottimo fiduciario;
- d) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- e) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- f) fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la

produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

- g) approvare il programma delle assunzioni di personale;
- h) adotta i provvedimenti di licenziamento del personale;
- i) esprimere parere sulla nomina e revoca del direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al segretario generale;
- j) disporre gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate e le concessioni, nonché l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazione di beni mobili ed immobili;
- k) determinazione dell'ambito territoriale entro cui effettuare le gare per lo svolgimento dei servizi sociali;
- l) adottare i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- m) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
- n) prelevamento dal fondo di riserva;
- o) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- p) delibera la sottoscrizione delle quote di capitale in società a cui l'Ente pubblico partecipa con carattere minoritario;
- q) approva le linee di indirizzo per transigere;
- r) la variazione o conferma della pianta organica delle farmacie;
- s) indirizzo in ordine ai ricoveri di anziani e minori;

## Art. 20

### Assessori

1. Il Sindaco in relazione ai contenuti del suo programma può delegare ai singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
2. Il Sindaco può in ogni tempo revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento.
3. Contemporaneamente alla revoca del singolo Assessore il Sindaco

provvede alla nomina del nuovo Assessore.

#### Art. 20 bis

#### Obbligo di astensione

1. Al Sindaco e agli assessori comunali si applicano le disposizioni in tema di obbligo di astensione di cui al precedente art.10 bis.

#### Art. 21

#### Adempimenti del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco e gli Assessori da lui nominati debbono presentare una dichiarazione preventiva nonché il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale relativa alla loro elezione e alla loro candidatura.

2. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune.

#### Art. 22

#### Dimissioni e cessazione dalla carica del sindaco e degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco e degli Assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta di Giunta; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

2. In caso di cessazione dalla carica del Sindaco per decadenza, dimissioni o morte si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.

3. La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

#### Capo IV bis

#### Dirigenza

#### Art. 22 bis

#### Autonomia organizzativa

1. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

2. Nel rispetto dei limiti di cui sopra, possono essere istituite figure dirigenziali per la direzione di una o più aree.

## Art. 22 ter

### I Dirigenti

1. Il dirigente preposto a una o più aree risponde dell'andamento dei rispettivi settori e coordina i singoli servizi per il conseguimento degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, nonché della buona conservazione del materiale in dotazione.
3. I Dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente; sono, inoltre, responsabili dei risultati dell'azione amministrativa agli stessi imputabili.
4. I Dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

## Art. 22 quater

### *Competenze dei Dirigenti*

1. Nel rispetto del principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo da un lato e gestione amministrativa dall'altro, sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale quando la scelta del contraente non implica valutazioni discrezionali e nel rispetto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalla Giunta con provvedimenti a contenuto generale;
- j) l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- k) l'affidamento dell'incarico di messo comunale a dipendenti comunali di ruolo;
- l) determinazione a contrarre per le modalità di scelta del contraente per l'appalto di opere pubbliche, forniture e servizi;
- m) l'approvazione degli atti di collaudo o il certificato di regolare esecuzione di opere pubbliche, nonché di regolare fornitura di beni e servizi;
- n) gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
- o) gli atti di transazione sulle linee di indirizzo deliberate della Giunta;
- p) l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni;
- q) le determinazioni di affidamento dei servizi sociali in convenzione in ottemperanza agli indirizzi della Giunta;
- r) la rescissione dei contratti di appalto;
- s) l'assunzione dei mutui previsti in bilancio o in sede di approvazione di programmi o progetti a carattere generale;
- t) i ricoveri di anziani e minori;
- u) l'autorizzazione del cambio di destinazione d'uso;
- v) le sanzioni e le ordinanze in materia commerciale;
- w) gli atti di proroga previsti dall'art.24 L.R.21/85;

- x) il ricorso al cottimo fiduciario;
- y) le dichiarazioni di terzo di cui all'art.547 del c.p.c. ovvero la delega ad un componente dell'ufficio a rendere la dichiarazione;
- z) le anticipazioni all'economista;
- aa) l'approvazione del rendiconto economato.

#### Art 22 quinquies

#### Responsabili dei servizi

1. Anche in deroga a ogni diversa disposizione, le funzioni di cui all'articolo precedente possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco o del dirigente responsabile, ai responsabili degli uffici o dei servizi.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 possono essere assegnate indennità di funzione, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio.
3. Per la copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione è consentito, con provvedimento del Sindaco, in mancanza di specifiche professionalità all'interno dell'ente, il ricorso al contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

#### Capo V

#### La Segreteria Comunale

#### Art. 23

#### Il Segretario Comunale

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e tutto quanto riguarda la gestione dell'ente per il raggiungimento degli scopi secondo principi di efficacia ed efficienza
2. Il Segretario Comunale nel rispetto delle leggi e delle norme del presente statuto:
  - a) cura l'istruttoria sulle delibere di indirizzo;
  - b) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
  - c) vigila sull'istruttoria delle delibere, provvedendo ai relativi atti esecutivi delle stesse;

- d) cura l'attuazione dei provvedimenti;
  - e) determina per ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale;
  - f) cura la diffusione agli uffici di leggi, regolamenti etc. concernenti i singoli servizi;
  - g) roga i contratti, nell'esclusivo interesse del Comune;
  - h) sovrintende alla registrazione degli stessi, ai sensi di legge e alla tenuta dello speciale repertorio;
  - i) emana istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
  - l) partecipa agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, curando la verbalizzazione degli atti;
  - m) partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;
  - n) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti nonché il loro inoltro agli organi di controllo.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura del personale e dei servizi comunali.

Lo status e le responsabilità sono regolate dalla legge.

#### Art. 24

##### Vice - Segretario

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento è previsto il Vice - Segretario.

#### Art. 24 bis

##### Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può attribuire le funzioni al Segretario Generale.
2. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, contestualmente al provvedimento di nomina, impartisce le direttive circa gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente in materia di organizzazione, in materia economico - finanziaria e di gestione dei servizi da assegnare al direttore generale ed i poteri di

quest'ultimo, fermi restando i poteri del Segretario Generale in ordine alle funzioni di garanzia della legittimità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che la legge attribuisce al medesimo.

3. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni e studi particolari;

b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) Emanando gli atti di esecuzione delle determinazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo proponendo alla Giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente

4. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente.

5. Decide, su delega del Sindaco, in ordine ai ricorsi gerarchici ovvero gli atti per i quali sono ammessi i ricorsi in opposizione.

6. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco;

7. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili dei servizi che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate;

8. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta

comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di gravi inadempienze.

9. Autorizza la partecipazione ai corsi di formazione.

10. Il Direttore Generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

11. Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione di un piano generale dei servizi comprensivo delle proposte di organizzazione e di gestione degli stessi, nonché del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del decreto legislativo n. 267/00, come presupposto del sistema di controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto decreto legislativo n. 267/00, coordinando l'attività propositiva dei responsabili dei servizi.

12. Ai fini di cui ai commi precedenti al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente.

## **Art. 24 ter**

### ***Autotutela***

1. Gli organi del Comune, elettivi e gestionali, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono disporre, in forza dell'autotutela, il ritiro dei propri atti illegittimi o inopportuni o su ricorso amministrativo ovvero in sede di riesame d'ufficio dell'atto (annullamento, revoca, abrogazione).
2. L'atto di ritiro deve essere adottato con le stesse forme e con le stesse modalità procedurali previste per l'atto da ritirare.
3. Lo stesso deve contenere adeguata motivazione in ordine alle esigenze di interesse pubblico che si intendono soddisfare.
4. L'atto di ritiro è esecutivo.

#### Titolo III

#### IL COMUNE E I CITTADINI

#### Capo I

#### Il Difensore Civico

## Art. 25

### Ufficio del Difensore Civico

1. Al fine di garantire una più efficace tutela dei cittadini nei confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli uffici è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

## Art. 26

### Requisiti

1. Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto valore morale e professionale, in grado di assicurare imparzialità e indipendenza di giudizio.

2. Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla legge per la carica di consigliere comunale.

3. Non possono essere nominati a difensore civico:

a) i parlamentari nazionali e regionali, i Consiglieri provinciali e comunali, gli Assessori provinciali e comunali, i componenti di CO.RE.CO;

b) gli amministratori di Enti Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica nonché amministratori o dipendenti di enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali continuativi con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

c) chi esercita un'attività di lavoro che costituisca rapporti giuridici con il Comune;

d) chi ricopre cariche in organizzazioni politiche e sindacali;

e) chi non risiede stabilmente, da almeno un anno, nel Comune di Menfi, dalla proposta di candidatura.

## Art. 27

### Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto dei due terzi dei Consiglieri in carica. Dopo due votazioni infruttuose è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale previo avviso a mezzo bando pubblico, scelto tra una rosa di candidati che ne hanno fatto

domanda.

3. L'elezione del Difensore Civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

## Art. 28

### Prerogative, funzioni, adempimenti

1. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su richiesta di chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono i servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato, chiedere documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio.

4. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Relaziona, entro il 31 marzo di ogni anno, al consiglio comunale, il servizio svolto proponendo interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali, organizzativi, tecnici e professionali che le hanno determinate.

6. La Giunta assicura all'ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni adeguate di personale e strumenti per il buon funzionamento dell'istituto.

7. La carica di difensore civico è svolta a titolo gratuito. Per il funzionamento dell'ufficio, su corrispondente previsione di bilancio, sono attribuite le risorse necessarie per le spese di funzionamento. Al difensore civico, per la carica, viene corrisposto un gettone per ogni effettiva presenza e per un massimo di due giorni settimanali, pari a quello corrisposto ai consiglieri nelle funzioni di componenti le commissioni consiliari.

## Art. 29

### Durata del mandato

1. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

2. Cessa dalla carica, oltre che per dimissioni, per decadenza, dichiarata

dal consiglio comunale a maggioranza assoluta, quando nel corso del suo mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di incompatibilità.

3. Il Difensore Civico può essere rimosso dall'incarico per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

## Capo II

### Istituti di partecipazione popolare

#### Art. 30

##### Principio informatore

1. Il Comune riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno degli istituti fondamentali della democrazia.

#### Art. 31

##### Titolare dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione spettano, ove non diversamente stabilito, a coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età e che siano:

a) residenti nel territorio del Comune;

b) non residenti, ma esercitano stabilmente nel Comune la propria attività di lavoro o di studio.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o dalle associazioni.

#### Art.32

##### Forme associative

1. Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative che, senza fini di lucro, operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della partecipazione sociale, culturale e ambientale della comunità locale.

2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali e diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento o di rapporti continuativi con il Comune.

3. Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità per poter accedere

alle provvidenze che il Comune vorrà istituire.

4. Il Comune riconosce l'apporto del volontariato per il conseguimento di pubbliche finalità e ne promuove l'integrazione nell'erogazione dei servizi, privilegiando le iniziative che permettano di conseguire livelli più elevati di socialità e di solidarietà.

5. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni, la cui ammissione avviene sulla base di una documentata attività svolta nel territorio comunale da almeno un anno. L'iscrizione all'albo consente di essere rappresentati negli organismi di consultazione.

### Art. 33

#### Consultazione

1. Il Consiglio Comunale può istituire organismi di consultazione e disciplinarne il funzionamento e la consultazione, al fine di garantire un diretto collegamento fra il Comune e i cittadini e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente nella definizione di scelte amministrative, sia in modo generalizzato e continuo che per singole materie o provvedimenti.

2. La consultazione di detti organismi, se costituiti, è obbligatoria e gli organi comunali devono tenerne conto nell'emissione dei loro provvedimenti, tranne che il parere pervenga oltre trenta giorni dalla richiesta; devono, altresì, motivare decisioni non conformi.

3. Gli organi comunali, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'apposito regolamento, devono, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva competenza locale, effettuare referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini (1000 firme).

### Art. 34

#### Istanze e petizioni

1. Possono essere rivolte al Comune istanze e petizioni per chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi, ovvero per esporre comuni necessità.

2. Le istanze e le petizioni, sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 31, sono rivolte agli organi di governo del Comune e depositate presso la segreteria generale. Per la loro presentazione non sono richieste particolari formalità.

3. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta.

### Art. 35

## Diritto di udienza

1. Il Comune garantisce il diritto dei cittadini ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse individuale e collettivo di competenza comunale.
2. Il regolamento sull'accesso stabilisce forme e modalità per l'esercizio del diritto di udienza garantendo l'obbligo di risposta in tempi brevi.

## Art. 36

### Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo su orientamenti o scelte di competenza del Comune, quando ne facciano richiesta almeno 1000 elettori.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio e la Giunta sospendono l'attività deliberativa sull'oggetto dello stesso salvo che, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei membri assegnati al collegio, non decidano altrimenti, sussistendo ragioni di particolare necessità e urgenza.
3. Qualora abbia partecipato al voto almeno il 50 (cinquanta) per cento degli aventi diritto, l'organo comunale competente si pronuncia entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione. Ove l'organo comunale intenda o deliberare discostandosi dall'esito della votazione, o confermare il provvedimento sottoposto a referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.
4. I criteri di formulazione dei quesiti referendari, le modalità di raccolta e autenticazione delle firme, termini e modalità di svolgimento delle operazioni di voto sono determinati dal regolamento.  
E' consentito lo svolgimento di una sola tornata referendaria in un anno, su non più di sei quesiti e non in concomitanza con altre operazioni di voto.
5. L'ammissibilità dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è sottoposta alla valutazione di un comitato dei garanti. Esso è composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e da un magistrato, anche a riposo, cui spetta la presidenza, scelto in base a criteri stabiliti dal regolamento e nominato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
6. Nelle consultazioni referendarie hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

## Capo III

### Diritto di accesso e di informazione del cittadino

## Art. 37

### Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Un'informazione esauriente e imparziale sulle attività del Comune è un diritto riconosciuto e garantito a tutti i cittadini, singoli o associati. Essa è presupposto fondamentale per un'effettiva partecipazione popolare.
2. Le comunicazioni ai cittadini sono affisse, all'albo pretorio. Onde assicurare la più ampia diffusione delle notizie relative all'attività del Comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti, l'amministrazione può avvalersi di mezzi di comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei. In particolare potrà utilizzare sia organi di stampa in proprio o dare con convenzioni incarico a terzi; lo stesso dicasi per l'uso della radio o della televisione.

## Art. 38

### Diritto di accesso alle informazioni amministrative

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il Comune garantisce l'accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento:
  - a) disciplina le modalità d'esercizio del diritto di accesso;
  - b) individua i casi in cui il diritto di accesso è escluso o differito;
  - c) detta le misure organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto.

## Titolo IV

### UFFICI E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

#### Capo I

#### Ordinamento degli uffici e del personale

## Art. 39

### Principi dell'attività amministrativa

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, economicità imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli o associati, così come

previsto nell'apposito regolamento.

2. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### Art. 40

##### Uffici Comunali

1. Gli uffici comunali si articolano in aree e settori.
2. Nel settore, si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'area, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. Il settore si articola in "servizi" ed in "unità operative".
4. Le unità operative e servizi sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenze proprie.

#### Art. 41

##### Organizzazione del personale

1. L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento degli uffici e dei servizi, di competenza della giunta, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio;
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il regolamento degli uffici e dei servizi prevederà un responsabile per ogni area funzionale che sarà istituita in ossequio alle leggi ed ai contratti collettivi vigenti.

#### Art. 42

##### Funzioni di direzione

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzione di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza, l'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni funzionario cui siano attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e

nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso demandati.

3. La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e atti, anche a rilevanza esterna e quant'altro risultato necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

4. Il regolamento del personale disciplinerà anche l'attività, i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure di scelta, le modalità di preposizione e rimozione dei responsabili dei servizi e degli uffici.

#### Art. 43

##### Commissioni di disciplina

1. E' istituita una commissione di disciplina composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune stesso secondo le modalità stabilite dal regolamento e dal Difensore Civico.

#### Art. 44

##### Conferenza dei funzionari responsabili dei servizi

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle unità organizzative, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi presieduta e diretta dal segretario comunale anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'ente per gli organi elettivi, per il Segretario e per i funzionari responsabili dei servizi, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

#### Art. 45

##### Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del

programma;

- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

#### Art. 46

##### Responsabilità dei dipendenti verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma di legge al momento in vigore.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui comportamento l'amministratore o il dipendente sia obbligato per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

#### Art. 47

##### Proposte e pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
2. In assenza del responsabile del servizio, il parere è reso da chi lo sostituisce formalmente.
3. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva l'atto riproducendo in modo integrale il parere negativo. Negli altri casi viene inserita nell'atto la menzione

dell'acquisito parere favorevole sulla proposta, la quale sarà riportata in modo succinto.

4. Non sono necessari i pareri per gli atti che non hanno valenza deliberativa, per interrogazioni, mozioni e ordini del giorno nonché per gli atti di natura politica.

5. Le proposte di deliberazione sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, del fine, dei presupposti giuridici e di fatto, dei mezzi finanziari e dei modi per raggiungere i fini, dal titolare del potere esplicitato dalla stessa proposta. Per gli atti di gestione e per quelli di esecuzione di altri atti deliberativi l'iniziativa della proposta compete agli organi burocratici; per gli atti di scelta amministrativa, di indirizzo, controllo, promozione ed iniziativa agli organi politici secondo le rispettive competenze.

6. I soggetti politici, singoli o collegiali, unitamente alla richiesta di inserimento di punti all'ordine del giorno dell'organo di cui fanno parte, presenteranno la relativa proposta per il completamento dell'istruttoria e per la raccolta dei relativi pareri.

7. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza dell'organo adito, il relativo presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare l'organo, ma dovrà darne, su conforme parere del Segretario, immediata comunicazione al richiedente.

## Capo II

### Servizi pubblici

#### Art. 48

##### Istituzione e gestione

1. Il Comune provvede all'istituzione di servizi pubblici per promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e realizzare fini sociali.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati in modo:

a) da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti;

b) renderli effettivamente accessibili;

c) garantire la qualità delle prestazioni;

d) offrire agli utenti ogni informazione sui loro diritti e circa le condizioni e le modalità di accesso al servizio.

3. Le modalità di organizzazione del lavoro del personale addetto ai

servizi si adeguano alle esigenze degli utenti fermo restando il rispetto dei diritti attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

4. I servizi pubblici possono essere gestiti:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni, favorendo, nel caso di servizi a rete, la partecipazione degli utenti.

5. Per lo svolgimento dei servizi a carattere sovracomunale possono essere stipulati accordi di programma, ovvero possono essere costituiti consorzi con la provincia regionale e/o con i Comuni limitrofi.

6. La forma di gestione è scelta dal consiglio comunale, esaminate le alternative possibili, sulla base di un piano tecnico finanziario relativo al progetto predisposto dalla giunta.

7. La forma di gestione non incide sui diritti degli utenti.

#### Art. 49

##### Disciplina dei servizi

1. I servizi dovranno essere disciplinati in un apposito regolamento così articolato:

- a) l'ordinamento e il funzionamento dei servizi;
- b) la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione;
- c) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti;
- d) le attribuzioni e il funzionamento degli organi;
- e) le modalità di gestione, l'ordinamento finanziario e contabile;
- f) le modalità dei poteri di indirizzo, vigilanza, controllo e verifica dei risultati.

#### Art. 50

##### Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire

obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni, con la provincia o con altri soggetti di natura pubblica o privata, a maggioranza assoluta, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare: i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra loro, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 51

#### Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, come per le convenzioni, può deliberare la costituzione di consorzi nelle forme stabilite dal comma 2 dell'art. 46, e regolamentarla con apposito statuto.

#### Art. 52

#### Forme associative e accordi di programma

1. Il Comune, per lo svolgimento delle proprie funzioni e di servizi determinati, può attuare forme associative e di cooperazione o accordi di programma di cui all'art. 27 legge n. 142/90 e legge regionale n. 48/91, con altri comuni e la provincia.

2. Le norme che regolano la materia sono le medesime espresse nell'art. 45 e dal comma 2 dell'art. 46, in ottemperanza alla legge n. 142/90, art. 32 e dalla legge regionale n. 7/92.

### Capo III

#### Gestione Economica e Finanziaria

#### Art.53

#### Finanza locale

1. Le risorse del Comune sono costituite da entrate proprie e derivate, come previsto dall'art. 54 della legge n. 142/90; l'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato dalla legge dello Stato.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

#### Art. 54

#### Gestione del patrimonio

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la giunta informa preventivamente il consiglio comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività e/o la funzionalità risulti inadeguata al loro valore e/o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
4. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
5. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio, tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.

#### Art. 55

##### Programmazione di bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia .
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità ed integrità, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonché dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
4. Il bilancio e suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura in modo dettagliato ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.
5. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al

consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei Servizi Finanziari.

#### Art. 56

##### Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del patrimonio e il conto del bilancio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Al fine di utilizzare le risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico per il conseguimento degli obiettivi programmati, il Comune attua il controllo interno di gestione.
5. Il regolamento di contabilità provvederà a individuare le forme per esercitare tale controllo.

#### Art. 56 bis

##### *Organo di revisione economico-finanziaria.*

1. Il Consiglio Comunale, elegge con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
  - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
  - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

## Art. 56 ter

### *Incompatibilità ed ineleggibilità.*

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente all a nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

## Art. 56 quater

### *Limiti all'affidamento di incarichi.*

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (34/b), con la quale il soggetto attesta il rispetto nei limiti di cui al comma 1.

## Art. 56 quinquies

### *Funzioni.*

1. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

2. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Su incarico dell'Amministrazione può essere chiamato ad approfondire tematiche di particolare interesse (IRAP)
4. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

#### Art. 56 sexies

##### *Compenso dei revisori.*

1. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo precedente.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dal C. Comunale dell'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

#### Art. 57

## Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Alla stipulazione dei contratti e delle convenzioni, che devono essere preceduti ed autorizzati da deliberazione di consiglio o di giunta, secondo la rispettiva competenza, provvede il responsabile del settore di competenza ed in sua assenza chi ne fa le funzioni.
3. Gli atti di cui al comma precedente, che sono rogati dal segretario comunale, e tutti i verbali di aggiudicazione, che sono pubblicati per tre giorni all'albo pretorio sono provvedimenti definitivi e non sottoposti ad approvazione o controllo. Eventuali reclami avverso i verbali di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può annullarli o fare rinnovare in parte la procedura.

## Titolo V

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 57 bis

#### Procedura di approvazione dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Art. 58

#### Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, espletato il controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore decorsi trenta gg. dalla sua affissione all'albo pretorio del comune.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applicano, per le relative materie, le disposizioni precedentemente in vigore in quanto compatibili con le norme statutarie.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per

assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

#### Art. 59

##### Revisione dello statuto

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al precedente articolo 57 bis
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria generale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.

#### Art. 60

##### Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa esplicito ed integrale riferimento alle leggi statali e regionali che regolano le singole materie e alla normativa di emanazione delle autorità europee.

---

#### IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto il comma 3 dell'art. 58 del presente statuto;
- Visto il comma 4 dell'art. 1 –lett . a della L.R. 48/91 come modificato con l'art. 1 L.R. 30/00;
- Vista la deliberazione di Giunta n. 210 del 27/09/01 con cui è stato adottato lo schema di modifica dello statuto comunale;
- Dato atto: che il predetto statuto è stato pubblicizzato con apposito manifesto dall'11 ottobre al 10 novembre 2001;
- Che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 55 del 28/11/01;
- Che la suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 28/11/01 è divenuta esecutiva il 03/01/02 decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. ai sensi dell'art. 18 comma 6 L.R. n. 44/91.
- Che il presente Statuto è stato affisso all'Albo pretorio dal 03/01/02 all' 01/02/02

A T T E S T A

- Che il presente statuto entra in vigore il 02/02/02.

Menfi, li 02/02/02

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Livio ELIA MAGGIO)

---

IL SEGRETARIO GENERALE

A T T E S T A

- Altresi, che il presente testo coordinato è stato pubblicato sul  
supplemento straordinario  
n. 2 alla gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 9 del 22/02/2002.

- Menfi, li 27/02/2002

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr. Livio ELIA MAGGIO)